



Bruxelles, 13.3.2019
C(2019) 2055 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.3.2019

che integra la direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili¹ (di seguito "la direttiva") introduce un nuovo approccio per affrontare il problema delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (di seguito "ILUC") associato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa.

Le emissioni ILUC possono verificarsi quando i pascoli o i terreni agricoli precedentemente destinati al mercato degli alimenti e dei mangimi sono convertiti alla produzione di combustibili derivati dalla biomassa. La domanda di alimenti e mangimi dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale o destinando alla produzione terreni non agricoli altrove. In quest'ultimo caso, l'ILUC (conversione di terreni non agricoli in terreni agricoli per produrre alimenti o mangimi) può comportare il rilascio di emissioni di gas a effetto serra², in particolare quando riguarda terreni che presentano elevate scorte di carbonio, come le foreste, le zone umide e le torbiere. Tali emissioni di gas a effetto serra possono essere significative e possono annullare, in tutto o in parte, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli biocarburanti.

Per affrontare il problema, la direttiva fissa limiti nazionali, che diminuiranno gradualmente fino a zero entro il 2030, per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a elevato rischio ILUC prodotti a partire da colture alimentari o foraggere per i quali è stata rilevata una significativa espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio. Tali limiti influiranno sulla quantità di tali combustibili che può essere conteggiata ai fini del calcolo della quota nazionale complessiva di energie rinnovabili e della quota di energie rinnovabili nei trasporti. Gli Stati membri potranno pertanto importare e utilizzare ancora i combustibili interessati dai limiti, ma non potranno considerarli come energia rinnovabile né, di conseguenza, contabilizzarli per i loro obiettivi in materia di energie rinnovabili.

La direttiva introduce un'esenzione da tali limiti per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa certificati come a basso rischio ILUC.

Al fine di attuare questo nuovo approccio, il presente atto delegato stabilisce criteri specifici per:

1. determinare le materie prime a elevato rischio ILUC per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio; e
2. certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio ILUC.

L'atto delegato deve inoltre accompagnare la relazione sullo stato di espansione della produzione delle pertinenti colture alimentari e foraggere in tutto il mondo. La relazione fornisce informazioni che gli Stati membri possono utilizzare insieme ai criteri stabiliti

¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

² Il CO₂ immagazzinato negli alberi e nel terreno viene rilasciato quando le foreste vengono tagliate e le torbiere vengono drenate.

nell'atto delegato per individuare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a elevato rischio ILUC e per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio ILUC³.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Dato il breve lasso di tempo tra l'entrata in vigore della direttiva (24 dicembre 2018) e il termine di cui all'articolo 26, paragrafo 2, per l'adozione dell'atto delegato, non è stato possibile corredare quest'ultimo di una valutazione d'impatto, nonostante l'importanza politica del dossier. La relazione sullo stato di espansione della produzione delle pertinenti colture alimentari e foraggere a livello mondiale, tuttavia, effettua una rassegna esaustiva della letteratura e un'analisi delle evidenze scientifiche disponibili sulle emissioni ILUC e sull'espansione della produzione delle pertinenti colture alimentari e foraggere a livello mondiale. Le relative informazioni consentono una valutazione e un raffronto approfonditi delle opzioni esistenti per consentire alla Commissione di adempiere alla delega conferitale dall'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva.

Inoltre, l'atto delegato si basa sui risultati di diversi esercizi di consultazione intrapresi dalla Commissione nel contesto dell'attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva, compresi, *inter alia*, due seminari di esperti e di portatori di interesse organizzati il 19 novembre 2018 e il 5 marzo 2019 per facilitare la partecipazione dei portatori di interesse e coinvolgere scienziati di primo piano del settore, e una riunione con il gruppo di esperti per raccogliere le osservazioni degli esperti degli Stati membri.

Da queste consultazioni risulta esservi consenso sulla necessità di utilizzare i dati più recenti e di prendere in considerazione future modifiche, ad esempio in occasione del riesame per il 2023. Vi era tuttavia una divisione tra coloro che chiedevano fermamente di tenere conto delle differenze regionali e altri favorevoli a un approccio globale. Per quanto riguarda la certificazione del basso rischio ILUC, la maggior parte dei portatori di interesse ha sottolineato la necessità di garantire la trasparenza ed evitare frodi attraverso il sistema di certificazione. Inoltre, i partecipanti hanno in generale ritenuto importante garantire che le misure adottate per produrre materie prime a basso rischio ILUC siano aggiuntive, vale a dire che vadano al di là dell'ordinaria amministrazione.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato per permettere ai cittadini di esprimere le loro osservazioni sul portale "Legiferare meglio" dall'8 febbraio all'8 marzo 2019. La relazione sullo stato dell'espansione della produzione delle pertinenti colture alimentari e foraggere nel mondo è stata pubblicata anche sul sito web della DG Energia il 14 marzo.

I numerosi contributi ricevuti nell'ambito delle osservazioni del pubblico hanno consentito di raccogliere le opinioni di tutti i portatori di interesse. La Commissione è stata espressamente invitata a riconsiderare l'ambito delle materie prime supplementari certificabili e delle principali eccezioni di cui all'articolo 5 nel contesto della certificazione della certificazione dei carburanti a basso rischio ILUC. In particolare, le esenzioni dai criteri di addizionalità finanziaria applicati ai biocarburanti prodotti su terreni inutilizzati e dai piccoli agricoltori sono state oggetto di ampie critiche poiché potrebbero creare potenziali lacune per la categoria ad elevato rischio ILUC e, di conseguenza, dare luogo a rischi ILUC. Diverse osservazioni hanno riguardato anche la necessità di includere i corretti fattori di produttività

³ La relazione sarà pubblicata a breve sulla seguente pagina web:
<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria>

per ciascuna specie di colture in modo che la formula di cui all'articolo 3 risulti più adatta allo scopo e più facile da utilizzare per determinare quali materie prime rientrino nella categoria ad elevato rischio ILUC.

A seguito delle osservazioni ricevute, il riferimento generale ai terreni non utilizzati è stato eliminato dall'articolo 5, al fine di circoscrivere la pertinente eccezione alle categorie limitate di terreni abbandonati o gravemente degradati. Anche la definizione di piccoli agricoltori è stata modificata in modo da escludere potenziali abusi da parte di società che controllano una serie di piccoli produttori; e la produzione supplementare da certificare sarà calcolata sulla base di un valore dinamico di riferimento delle rese, che tenga maggiormente conto gli incrementi effettivi della produzione rispetto allo status quo. La formula è stata inoltre rivista al fine di includere i fattori di produttività per ciascuna categoria di colture.

Infine, sono stati riformulati diversi considerando allo scopo di chiarire che i) l'approccio globale relativo a ogni singola materia prima costituisce l'approccio migliore per affrontare gli obiettivi fissati nella direttiva piuttosto che un approccio su base nazionale; ii) i carburanti a basso rischio ILUC certificabili in ogni caso farebbero riferimento ad aumenti della produzione superiori allo scenario dello status quo; iii) il criterio specifico di addizionalità finanziaria da dimostrare nel caso di misure volte ad aumentare la produttività delle materie prime si ispira al consolidato meccanismo di sviluppo pulito elaborato nell'ambito del protocollo di Kyoto; iv) l'esenzione per i piccoli agricoltori dalla dimostrazione dell'addizionalità finanziaria si basa sul riconoscimento del loro maggiore potenziale rispetto ai grandi produttori in termini di incrementi di produttività realizzabili; v) l'ammortamento degli investimenti nella nuova produzione svolge un ruolo importante nella definizione del termine per la presa in considerazione delle misure supplementari; e vi) la Commissione preciserà e armonizzerà ulteriormente le norme sulla certificazione del basso rischio ILUC mediante l'adozione di atti di esecuzione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato è adottato in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva, che conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per definire i criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio. L'atto delegato si basa sui migliori dati scientifici disponibili e accompagna una relazione sullo stato di espansione della produzione delle pertinenti colture alimentari e foraggere in tutto il mondo.

L'atto delegato definisce gli elementi chiave inclusi nella relativa delega, in particolare:

- (a) i criteri per determinare le materie prime a elevato rischio ILUC per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio⁴;

⁴ L'importanza dell'espansione è determinata applicando una formula che tiene conto della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con i biocarburanti prodotti a partire da determinate materie prime coltivate su terreni che presentano elevate scorte di carbonio e delle emissioni di gas a effetto serra indirettamente causate dagli stessi biocarburanti, come spiegato nella relazione sullo stato di espansione della produzione delle colture alimentari e foraggere pertinenti in tutto il mondo;

- (b) i criteri generali per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni;
- (c) i criteri specifici per le misure di addizionalità;
- (d) le norme in materia di controllo e verifica per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.3.2019

che integra la direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,⁵ in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per affrontare il problema del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, la direttiva (UE) 2018/2001 impone alla Commissione di adottare un atto delegato per stabilire disposizioni che fissino i criteri per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano scorte elevate di carbonio e per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Tali disposizioni dovrebbero accompagnare la relazione sullo stato dell'espansione della produzione mondiale delle pertinenti materie prime (di seguito "la relazione sull'espansione delle materie prime"), presentata al Parlamento europeo e al Consiglio in data odierna.
- (2) Il cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni può verificarsi quando terreni precedentemente destinati alla produzione di alimenti o mangimi sono convertiti alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. In tal caso, la domanda di alimenti e mangimi, che comunque deve essere soddisfatta, può portare all'estensione dei terreni agricoli in zone che presentano elevate scorte di carbonio, come le foreste, le zone umide e le torbiere, il che causa ulteriori emissioni di gas a effetto serra.
- (3) I criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e dalla direttiva (UE) 2018/2001 non tengono conto delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

⁵ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁶ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

- (4) La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ non solo ha riconosciuto l'esistenza di emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, ma ha anche riconosciuto, nonostante l'incertezza nel loro calcolo, che l'entità delle emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni può controbilanciare in tutto o in parte le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli biocarburanti, quali definiti nella suddetta direttiva, e ai bioliquidi. Pertanto essa ha introdotto un limite complessivo alla quantità di tali combustibili prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE. Tale limite consiste in un contributo massimo del 7 % di tali combustibili al consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in ciascuno Stato membro.
- (5) La direttiva (UE) 2018/2001 mantiene il limite per i biocarburanti e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere consumati nei trasporti e lo rafforza introducendo limiti nazionali specifici per il contributo totale di tali combustibili all'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030. Tali limiti sono determinati dalla quota nazionale prevista per il 2020 di tali combustibili sul consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in ciascuno Stato membro, con la possibilità di aumentarli di un punto percentuale, fino a un massimo del 7 %.
- (6) La direttiva (UE) 2018/2001 prevede inoltre un limite specifico per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione della loro materia prima su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, per quanto riguarda la quantità che ciascuno Stato membro può consumarne nel 2019. A partire dal 31 dicembre 2023 il loro contributo dovrebbe essere gradualmente ridotto fino a raggiungere lo 0 % al più tardi entro il 2030.
- (7) Sebbene sia ampiamente riconosciuto che vi sono rischi derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni legati alla produzione di combustibili a partire da colture alimentari e foraggere, la letteratura scientifica dimostra che il livello di emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di materie prime utilizzate per la produzione di combustibile rinnovabile, il livello di domanda aggiuntiva di materie prime causata dall'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e la misura in cui i terreni che presentano elevate scorte di carbonio sono protetti a livello mondiale.
- (8) La letteratura scientifica dimostra inoltre che l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni sul potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa è particolarmente pronunciato per le colture oleaginose. I combustibili rinnovabili prodotti a partire da tali materie prime sono pertanto ampiamente ritenuti quelli a più elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Ciò si riflette nell'allegato VIII, parte A, della direttiva 2009/28/CE e nella direttiva (UE)

⁷ Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).

2018/2001. La relazione sull'espansione delle materie prime, che riflette i migliori e più recenti dati scientifici sull'espansione a livello mondiale della zona di produzione delle colture alimentari e foraggere verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conferma che tali colture sono anche responsabili di gran parte dell'espansione osservata a livello mondiale della zona di produzione delle colture alimentari e foraggere in terreni che presentano elevate scorte di carbonio.

- (9) La relazione sull'espansione delle materie prime sottolinea inoltre che l'impatto dell'espansione della zona di produzione delle colture oleaginose verso terreni con elevate scorte di carbonio sul potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa dipende da diversi fattori. Tra questi, l'entità dell'espansione territoriale in termini assoluti e relativi a partire da un anno di riferimento specifico rispetto alla superficie totale destinata alla produzione della coltura in questione, la quota di tale espansione verso terreni con elevate scorte di carbonio e il tipo di zone con elevate scorte di carbonio, svolgono un ruolo fondamentale nel determinare l'importanza di tale espansione ai fini della direttiva (UE) 2018/2001. Tali fattori, e i fattori specifici di produttività per ciascun gruppo di colture, dovrebbero pertanto essere presi in considerazione al momento di stabilire i criteri per la determinazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere ad elevato rischio ILUC per i quali si osserva una significativa espansione dell'area di produzione delle materie prime in terreni con elevate scorte di carbonio.
- (10) Tenendo conto di tutte le considerazioni che precedono, comprese tutte le informazioni e gli studi scientifici pertinenti, le differenze tra le varie materie prime, la natura mondiale dei diversi mercati delle merci e le loro modalità di funzionamento, il rischio connesso di deviazioni non intenzionali o controproducenti o di effetti di diversione, la disponibilità relativa di dati completi e il riesame periodico e frequente di tali dati, nonché i pertinenti obblighi internazionali dell'Unione europea, si ritiene che la metodologia più appropriata, obiettiva ed equilibrata in questa fase del processo normativo sia quella basata sulla posizione complessiva a livello mondiale rispetto a ciascuna materia prima, piuttosto che su un approccio che operi distinzioni tra determinati paesi. Si tratta del migliore approccio normativo possibile tenuto conto degli obiettivi tra loro concorrenti, ma complementari, perseguiti dal presente regolamento. Un simile approccio è inoltre opportunamente controbilanciato dalla possibilità di una certificazione del basso rischio ILUC.
- (11) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri sono tenuti ad applicare i criteri stabiliti nel presente regolamento per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni con elevate scorte di carbonio. Ciò sulla base delle informazioni contenute in un allegato che dovrà essere modificato in conformità del presente regolamento. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la relazione sull'espansione delle materie prime per tener conto dell'evoluzione delle circostanze e degli ultimi dati scientifici disponibili. Se del caso, è opportuno modificare l'allegato.
- (12) In determinate circostanze, l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni dovuto ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa generalmente considerati a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni può essere evitato e la coltivazione delle relative materie prime può persino rivelarsi vantaggiosa per le zone di produzione interessate. Per tali casi è necessario stabilire criteri che consentano l'individuazione e la certificazione dei

biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC. I biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa certificati a basso rischio ILUC dovrebbero essere esentati dai limiti e dalla riduzione graduale stabiliti per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC, a condizione che soddisfino i pertinenti criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

- (13) I biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa dovrebbero essere considerati a basso rischio ILUC solo se le materie prime utilizzate per la loro produzione sono coltivate in conseguenza dell'applicazione di misure debitamente verificabili volte ad aumentare la produttività oltre gli incrementi che sarebbero comunque stati raggiunti in uno scenario immutato rispetto allo status quo. Inoltre, tali misure dovrebbero garantire la sostenibilità delle materie prime alla luce di tutti i requisiti fissati nella direttiva 2009/28/CE o nella direttiva (UE) 2018/2001 in relazione agli obiettivi in materia di energie rinnovabili.
- (14) Come ulteriore garanzia degli effetti positivi della certificazione del basso rischio ILUC, le materie prime supplementari da utilizzare per i combustibili a basso rischio ILUC dovrebbero essere prese in considerazione solo se derivano da una categoria limitata di misure. In particolare, dovrebbero essere prese in considerazione solo le misure attraenti dal punto di vista finanziario in quanto consentono di usufruire del premio finanziario derivante da tale certificazione, in analogia con i criteri di addizionalità finanziaria applicati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto.
- (15) Inoltre, è opportuno non applicare il criterio dell'addizionalità finanziaria alle materie prime supplementari coltivate in terreni abbandonati o pesantemente degradati o da piccoli agricoltori indipendenti. Ciò costituirebbe infatti un onere amministrativo irragionevole dato il notevole potenziale di miglioramento della produttività e degli ostacoli che si frappongono al finanziamento degli investimenti necessari. Pertanto, le misure adottate su terreni abbandonati o pesantemente degradati o da piccoli agricoltori indipendenti dovrebbero essere esonerate dalla dimostrazione del rispetto dei criteri di addizionalità finanziaria, fatto salvo l'obbligo di produrre materie prime supplementari e di rispettare i criteri di sostenibilità. Alla luce dell'attività statistica svolta in diverse analisi, tra cui il quadro statistico dei piccoli coltivatori della FAO, le aziende al di sotto dei 2 ettari dovrebbero essere considerate di piccole dimensioni in questo contesto.
- (16) Dovrebbero essere presi in considerazione solo gli aumenti effettivi di produttività nei progetti già esistenti o in quelli nuovi derivanti da misure che mirano a ottenere un incremento delle rese. Pertanto, il periodo di certificazione dovrebbe essere limitato a un periodo di tempo e a un ambito ragionevoli che consentano l'ammortamento completo degli investimenti in questione e l'esistenza di solide procedure per controllare l'efficacia della certificazione.
- (17) Al fine di garantire un agevole processo di certificazione per i biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa a basso rischio ILUC, gli operatori economici dovrebbero poter contare su norme di certificazione solide e affidabili. Tali norme dovrebbero tenere conto del ruolo dei sistemi volontari nazionali o internazionali in linea con il testo rifiuto dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, che ha rafforzato la solidità della verifica che sono chiamati a svolgere rispetto alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/28/CE. Oltre ai sistemi nazionali

riconosciuti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio ILUC come avviene per la certificazione della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

- (18) Al fine di garantire che le informazioni fornite dagli operatori economici siano trasparenti, precise, affidabili e a prova di frode, è opportuno introdurre norme generali sulla certificazione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni che prevedano un adeguato livello di controllo indipendente delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici. Tali norme, comprese quelle sulla certificazione di gruppo, possono essere ulteriormente precisate e armonizzate mediante l'adozione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri per la determinazione delle materie prime a elevato rischio ILUC per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, e i criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "colture oleaginose": le colture alimentari e foraggere come la colza, la palma, la soia e il girasole, che non sono colture amidacee e zuccherine comunemente utilizzate come materia prima per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa;
- (2) "terreni inutilizzati": le zone che, per un periodo consecutivo di almeno 5 anni prima dell'inizio della coltivazione delle materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, non sono state utilizzate per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, di altre colture energetiche né di quantità considerevoli di foraggio per gli animali da pascolo;
- (3) "terreni abbandonati": i terreni inutilizzati utilizzati in passato per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, ma sui quali tale coltivazione è stata interrotta a causa di vincoli biofisici o socioeconomici;
- (4) "terreni pesantemente degradati": i terreni definiti nell'allegato V, parte C, punto 9, della direttiva (UE) 2018/2001;
- (5) "misura di addizionalità": qualsiasi miglioramento delle pratiche agricole che conduca, in modo sostenibile, a un aumento delle rese di colture alimentari e foraggere su terreni già utilizzati per la coltivazione di colture alimentari e foraggere,

e qualsiasi azione che consenta la coltivazione di colture alimentari e foraggere su terreni inutilizzati, compresi i terreni abbandonati, per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa;

- (6) "materia prima supplementare": la quantità supplementare di una coltura alimentare e foraggera prodotta in una zona chiaramente delimitata rispetto al valore di riferimento dinamico delle rese e che è il risultato diretto dell'applicazione di una misura di addizionalità.
- (7) "valore di riferimento dinamico delle rese": la resa media della zona delimitata in cui è stata adottata una misura di addizionalità, calcolata sul periodo di 3 anni immediatamente precedente l'anno di applicazione di tale misura, tenendo conto dell'aumento medio della resa osservato per la materia prima in questione nel decennio precedente e delle curve di resa nell'arco della vita in caso di colture permanenti, escluse le fluttuazioni delle rese;
- (8) "terreni che presentano elevate scorte di carbonio": le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001;
- (9) "piccoli agricoltori": gli agricoltori che svolgono in modo indipendente un'attività agricola in un'azienda con una superficie agricola inferiore a 2 ettari di cui detengono la proprietà, i diritti di possesso o qualsiasi titolo equivalente che conferisce loro il controllo sui terreni e che non sono alle dipendenze di una società, fatta eccezione per una cooperativa di cui siano soci assieme ad altri piccoli agricoltori, a condizione che tale cooperativa non sia controllata da un terzo;
- (10) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti.

Articolo 3

Criteria per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio

Per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio si applicano i seguenti criteri cumulativi:

- (a) l'espansione media annua della zona di produzione globale delle materie prime dal 2008 è superiore all'1 % e interessa più di 100 000 ettari;

- (b) la quota di tale espansione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio è superiore al 10 %, secondo la seguente formula:

$$x_{hcs} = \frac{x_f + 2,6x_p}{PF}$$

where

x_{hcs} = share of expansion into land with high-carbon stock;

x_f = share of expansion into land referred to in Article 29(4)(b) and (c) of Directive (EU) 2018/2001;

x_p = share of expansion into land referred to in Article 29(4)(a) of Directive (EU) 2018/2001 including peatland;

PF = productivity factor.

PF shall be 1,7 for maize, 2,5 for palm oil, 3,2 for sugar beet, 2,2 for sugar cane and 1 for all other crops.

L'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) si basa sulle informazioni incluse nell'allegato, riesaminate in conformità dell'articolo 7.

Articolo 4

Criteri generali per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

1. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa possono essere certificati come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni solo se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
 - (a) i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
 - (b) i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sono stati prodotti a partire da materie prime supplementari ottenute tramite misure di addizionalità che rispettano i criteri specifici di cui all'articolo 5;
 - (c) gli elementi di prova necessari per individuare le materie prime supplementari e dimostrare le dichiarazioni relative alla produzione di materie prime supplementari sono debitamente raccolti e accuratamente documentati dagli operatori economici interessati.
2. Gli elementi di prova di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono almeno informazioni sulle misure di addizionalità adottate per produrre le materie prime supplementari, le zone delimitate in cui tali misure sono state applicate e la resa media ottenuta dal terreno in cui tali misure sono state applicate nei 3 anni immediatamente precedenti l'anno in cui è stata applicata la misura di addizionalità.

Articolo 5

Misure di addizionalità

1. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa possono essere certificati come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni solo se:

- (a) le misure di addizionalità per la produzione di materie prime supplementari soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - i) diventano finanziariamente attraenti o non incontrano ostacoli alla loro attuazione solo perché i biocombustibili, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime supplementari possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili a norma della direttiva 2009/28/CE o della direttiva (UE) 2018/2001;
 - ii) consentono la coltivazione di colture alimentari e foraggiere su terreni abbandonati o pesantemente degradati;
 - iii) sono applicate da piccoli agricoltori;
- (b) le misure di addizionalità sono adottate non oltre 10 anni prima della certificazione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.

Articolo 6

Norme in materia di controllo e verifica per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

1. Ai fini della certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni gli operatori economici:
 - (a) forniscono informazioni affidabili che comprovino le loro dichiarazioni che tutti i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 sono stati debitamente rispettati;
 - (b) prevedono un adeguato livello di controllo indipendente delle informazioni fornite e un adeguato livello di trasparenza che risponda all'esigenza di verifica pubblica del metodo di controllo; e
 - (c) forniscono prova del fatto che sono effettuati controlli.
2. Il controllo consiste nella verifica che le informazioni fornite dagli operatori economici siano precise, affidabili e a prova di frode.
3. Per dimostrare che una fornitura deve essere considerata biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, gli operatori economici utilizzano il sistema di equilibrio di massa stabilito all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Per dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli da 4 a 6 conformemente all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 possono essere utilizzati sistemi volontari.

Articolo 7

Monitoraggio e riesame

Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina tutti gli aspetti pertinenti della relazione sull'espansione delle materie prime, in particolare i dati sull'espansione delle materie prime, nonché gli elementi di prova relativi ai fattori che giustificano la disposizione relativa ai piccoli agricoltori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, modifica il presente

regolamento. La relazione riveduta è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3.

La Commissione riesamina successivamente i dati contenuti nella relazione alla luce dell'evoluzione delle circostanze e delle più recenti conoscenze scientifiche a disposizione.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER